



Roma, 05.05.2020

Ufficio: DOR/PF  
Protocollo: 202000004394/AG  
Oggetto: AIFA – determina 28.4.2020 – modifica determina 17 marzo rimborsabilità SSN farmaci trattamento COVID-19

Circolare n. 12211

SS

8.4

IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**AIFA- Modifica della determina n. 258 del 17 marzo 2020 sulla  
rimborsabilità SSN dei medicinali  
per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19.**

Con riferimento alla circolare federale n. 12065 del 20 marzo u.s., si informa che l'AIFA, con determina del 28 aprile u.s., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2.5.2020 (cfr all. 1), ha modificato le condizioni di prescrizione e dispensazione, anche in regime domiciliare, dei medicinali cloroquina, idrossicloroquina, lopinavir/ritonavir, darunavir/cobicistat, darunavir/ritonavir, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per i soggetti affetti da infezione da SARS-CoV2 (COVID-19) ai sensi della determina direttoriale n. 258 del 17 marzo 2020.

Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, della mancanza di farmaci autorizzati per il trattamento dell'infezione da SARS-CoV2 (COVID-19), della necessità di rendere fruibili, attraverso un continuo aggiornamento, tutte le informazioni progressivamente disponibili riguardo alla sicurezza e all'efficacia dei trattamenti, nonché di adottare con procedura urgente provvedimenti atti a non ostacolare l'accesso ad alcuni medicinali già presenti in protocolli nazionali e internazionali, l'AIFA ha stabilito quanto segue:

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: [posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it) e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

- i medicinali a base di cloroquina, idrossicloroquina, lopinavir/ritonavir, darunavir/cobicistat, darunavir, ritonavir sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento dei pazienti affetti da infezione da SARS-CoV2 (COVID-19), nel rispetto delle condizioni per essi indicate nelle schede dei rispettivi farmaci pubblicate e continuamente aggiornate sul sito dell'Agenzia (cfr all. 2);
- l'uso off label dei sopracitati farmaci è consentito unicamente nell'ambito del piano nazionale di gestione dell'emergenza COVID-19 e nel rispetto degli elementi riportati nelle suddette schede pubblicate sul sito dell'AIFA;
- salvo diverse indicazioni pubblicate tramite le schede suddette, le modalità di dispensazione dei suddetti farmaci possono essere stabilite a livello di ogni singola regione;
- è fatto obbligo alla struttura prescrittrice di trasmettere all'AIFA i dati relativi ai pazienti trattati con i medicinali in questione, con la sollecitudine consentita dall'attuale momento di emergenza;
- sono abrogati l'allegato 1 e le altre disposizioni della determina direttoriale n. 258 del 17 marzo 2020 (cfr circolare 12065) incompatibili con la nuova determina.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 2